

## **ONERI INTRODOTTI**

*Denominazione dell'onere:* Modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

*Riferimento normativo interno (articolo e comma):* Decreto interministeriale 1 giugno 2016, art.3

- X Comunicazione o dichiarazione
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro

*Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:*

Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.53, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, possono fruire del credito di imposta. Ai fini del riconoscimento di tale credito, le fondazioni sono tenute a trasmettere all'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare.